



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI

DEL 634 / 2025

03/11/2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 03 NOVEMBRE 2025

Sessione ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente GARCEA Domenico, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABRUZZESE Pietro	DAMILANO Silvia	PATRIARCA Lorenza
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DE BENEDICTIS Ferrante	PIDELLO Luca
APOLLONIO Elena	DIENA Sara	RICCA Fabrizio
BORASI Anna Maria	FIRRAO Pierlucio	RUSSI Andrea
BUSCONI Emanuele	FISSOLO Simone	SALUZZO Alberto Claudio
CAMARDA Vincenzo Andrea	GARIONE Ivana	SANTIANGELI Amalia
CASTIGLIONE Dorotea	GRECO Caterina	SCANDEREBECH Federica
CATANZARO Angelo	GRIPPO Maria Grazia	SGANGA Valentina
CATIZONE Giuseppe	IANNO' Giuseppe	TOSTO Simone
CERRATO Claudio	LEDDA Antonio	TUTTOLOMONDO Pietro
CIAMPOLINI Tiziana	LIARDO Enzo	VIALE Silvio
CIORIA Ludovica	MACCANTI Elena	
CREMA Pierino	MAGAZZU' Valentino	

In totale, con il Presidente, n. 38 presenti, nonché le Assessori e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - MAZZOLENI Paolo - PORCEDDA Marco - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta - TRESSO Francesco

Risultano assenti il Sindaco LO RUSSO Stefano, i Consiglieri e le Consigliere: CROSETTO Giovanni - DAMILANO Paolo

Con la partecipazione della Segretaria Generale PUOPOLI Annalisa

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DI BIGENITORIALITA' DEL DOPPIO DOMICILIO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Proposta del Consigliere Viale, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Richiamati

- la mozione n. 41/2016, “Misure a favore della bigenitorialità – Istituzione di apposito registro e predisposizione del relativo regolamento comunale”, approvata il 18 aprile 2016, che impegna il Sindaco e la Giunta ad istituire “un registro per la bigenitorialità, al quale, anche solo uno dei genitori potrà iscrivere il proprio figlio anche se l’altro genitore vive in casa diversa. Fermo restando che la residenza rimarrà univoca ai sensi dell’articolo 45 del Codice civile e nei limiti dell’esercizio della responsabilità genitoriale eventualmente imposti dalle autorità giudiziarie e ad “adottare apposito regolamento della bigenitorialità, che disciplini l’utilizzo e la tenuta del sopra citato registro”;
- la Convenzione sui Diritti per l’Infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989, che all’art 9 recita “Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro Volontà … rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori …”, ratificata con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991;
- la Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006, che sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse, introducendo il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili, affinché le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
- l’art. 337 ter del Codice civile il quale recita che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”;
- l’art 30 della Costituzione, “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”;
- l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, diritti del minore “il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”;
- gli artt. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d’Europa 1.9.2005, “Serie Trattati Europei n. 192”;
- l’art. 9 della Legge 903 del 1977, “Parità di trattamento fra uomini e donne in materia del lavoro”, laddove afferma che “il minore ha la residenza col genitore col quale convive”, da cui si deduce che in regime di affidamento condiviso il figlio abita presso entrambi i genitori”;
- la Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), adottata dall’assemblea generale il 18.12.1979 per assicurare “condizioni di parità”, che all’art. 16 prevede “gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l’interesse dei figli sarà la considerazione preminente”;

- l'istituzione in numerose città italiane, fra le quali Trento, Firenze, Savona, Verona, Parma, Milano, Bologna, Siracusa, Ascoli Piceno e Pinerolo, di un registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità nel quale vengono iscritti i figli di genitori con residenze diverse;

Considerato che:

- il Comune di Torino attraverso i propri servizi, quali la consulenza alla coppia, la consulenza genitoriale e la mediazione familiare opera a sostegno alla famiglia anche nei suoi momenti di maggiore criticità;
- con l'istituzione del Registro comunale della bigenitorialità, a partire dai doveri dei genitori di educare e prendersi cura della prole, viene agevolato il diritto di entrambi di conoscere e partecipare a tutte le vicende che interessino la vita e l'educazione dei figli, garantendo a entrambi i genitori la possibilità di registrare la propria diversa domiciliazione in relazione al nominativo del proprio figlio;

Visto

il “Regolamento Comunale per la tenuta del Registro della Bigenitorialità e del Doppio Domicilio”, il cui testo è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 che indica gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare il “Registro della Bigenitorialità” e di delegare alla Giunta la definizione e l'attuazione del “Regolamento Comunale per la tenuta del Registro della Bigenitorialità e del Doppio Domicilio”, di cui si allega un testo di riferimento non vincolante (allegato 1).

Si esprime parere positivo sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Enrico Donotti

Si esprime parere negativo sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA

Maria Assunta Petrozzino

Il Vicepresidente Domenico Garcea subentra alle ore 15.46.

Il Presidente Domenico Garcea pone in votazione il provvedimento, comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierluicio, la Presidente Grippo Maria Grazia, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina

PRESENTI 24

VOTANTI 23

ASTENUTI 1:

il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico

FAVOREVOLI 23:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, Ledda Antonio, Magazzù Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

Il Presidente Domenico Garcea dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Domenico Garcea

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Annalisa Puopolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-634-2025-All_3-REGOLAMENTO_COMUNALE_BIGENITORIALITA'_timbrato.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento